

DELIBERAZIONE 11 GIUGNO 2024
230/2024/R/GAS

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER LA REVISIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO (GPL) E DEI GAS MANIFATTURATI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1298^a riunione del 11 giugno 2024

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 marzo 2023, 100/2023/R/gas (di seguito: TIVG);
- la Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020 – 2025, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/gas (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 662/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 662/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 651/2016/R/gas ;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 573/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2021, 627/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 627/2021/R/gas);
- la comunicazione di Gaxa S.p.A. (di seguito anche: Gaxa o Società) del 18 ottobre 2023, prot. Autorità 65258 del 18 ottobre 2023.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95 intesta all'Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas, ivi compresa la vendita al dettaglio;
- il TIVG disciplina, tra l'altro, le condizioni economiche di fornitura dei gas di petrolio liquefatti (di seguito: GPL) che si applicano alle reti canalizzate di cui al comma 68.3 della RTDG, e le condizioni economiche di fornitura dei gas

manifatturati, prevedendo l'applicazione ai clienti finali di tre componenti unitarie a remunerazione del servizio:

- a) componente relativa all'approvvigionamento;
 - b) componenti relative al servizio di distribuzione e misura che corrispondono alle rispettive componenti fissate dall'Autorità ai sensi della RTDG;
 - c) componente relativa alla vendita al dettaglio per i gas diversi dal gas naturale (QVD_{gpl} e $QVD_{gasmanifatturati}$) articolata nella sola quota fissa;
- l'articolo 20 del TIVG prevede che la componente relativa all'approvvigionamento di cui alla lettera a) per i GPL sia data dalla somma dei seguenti elementi, espressi in euro/GJ:
 - i. *QEPROPMC*, a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima dei GPL. Tale elemento è aggiornato mensilmente dall'Autorità, entro la fine di ogni mese che precede quello a cui l'aggiornamento è riferito:
 - sulla base delle quotazioni del propano, espresse in dollari per tonnellata, del mese che precede quello a cui l'aggiornamento è riferito;
 - utilizzando, ai fini della conversione da dollari a euro, la media dei cambi giornalieri che vanno dal giorno 15 del penultimo mese al giorno 14 del mese che precede quello a cui l'aggiornamento è riferito;
 - ii. *ACC* a copertura dei costi di approvvigionamento per la quota relativa alle accise del servizio di fornitura del GPL per uso combustione;
 - iii. $QTCA_{i,t}$ a copertura dei costi di trasporto, differenziato per ciascun ambito gas diversi (ambito gas diversi è l'ambito tariffario definito ai sensi dell'articolo 1 della RTDG). Esso è aggiornato dagli esercenti la vendita gas diversi all'inizio di ciascun anno solare applicando la seguente formula:

$$QTCA_{i,t} = QTCA_{i,t-1} (1 + I_{t-1} + Y)$$

dove:

- $QTCA_{i,t-1}$ è la quota a copertura dei costi di trasporto in vigore nell'anno solare precedente;
- I_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti l'aggiornamento, composto dalla somma del 50% del tasso di variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati e del 50% del tasso di variazione del prezzo del gasolio per mezzi di trasporto, entrambi rilevati dall'ISTAT. Esso viene pubblicato dall'Autorità sul proprio sito internet, entro il mese di dicembre dell'anno che precede quello a cui l'aggiornamento è riferito;
- Y è il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio pubblico;

- l'articolo 25 del TIVG prevede che la componente relativa all'approvvigionamento dei gas manifatturati sia pari alla media dei costi effettivamente sostenuti e documentati dall'esercente la vendita gas diversi alla data del 31 dicembre 2008; tale componente viene aggiornata dagli esercenti la vendita gas diversi il primo giorno di ciascun mese, applicando:
 - ai gas manifatturati composti in prevalenza da propano, l'indicizzazione prevista per i GPL;
 - ai gas manifatturati composti in prevalenza da gas naturale e ai gas provenienti da processi di raffinazione, un'indicizzazione correlata alla variazione delle condizioni economiche di fornitura relative all'approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso (differenza tra il valore di $C_{MEM,m}$ e $C_{MEM,m-1}$);
- gli articoli 21 e 26 del TIVG, rispettivamente per il GPL e per i gas manifatturati, prevedono che le componenti relative al servizio di distribuzione e misura, di cui alla precedente lettera b), corrispondano alle rispettive componenti fissate dall'Autorità ai sensi della RTDG;
- con riferimento alla componente relativa alla vendita al dettaglio per i gas diversi dal gas naturale (QVD_{gpl} e $QVD_{gasmanifatturati}$), di cui alla precedente lettera c), la deliberazione 662/2015/R/gas ha tra l'altro previsto:
 - i. modalità di determinazione del livello di tale componente analoghe a quelle previste ai fini della quantificazione della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio per il gas naturale, che tengano altresì conto delle specificità relative all'attività di commercializzazione nel settore del GPL e dei gas manifatturati rispetto a quello del gas naturale;
 - ii. un aggiornamento biennale dei valori di tale componente;
 - iii. la possibilità, per le imprese di distribuzione e vendita di gas diversi dal gas naturale, di applicare, alla propria clientela, un diverso livello per la componente relativa alla vendita al dettaglio, a fronte della certificazione di eventuali ulteriori costi relativi all'attività di vendita che non trovano copertura nel livello della suddetta componente;
- l'articolo 22 e l'articolo 27 del TIVG prevedono che il valore della componente relativa alla vendita al dettaglio per i gas diversi dal gas naturale fino alla fine del 2025 sia pari a 36 €/punto di riconsegna/anno;
- in base a quanto previsto dalla deliberazione 662/2015/R/gas, in particolare con riferimento a quanto richiamato al precedente punto iii., alcune società hanno presentato istanza all'Autorità al fine dell'applicazione ai propri clienti di un valore più elevato della componente QVD relativa alla vendita al dettaglio per i gas diversi dal gas naturale, funzionale alla copertura dei propri costi, come opportunamente certificati;
- a seguito delle istanze di cui al punto precedente, con la deliberazione 627/2021/R/gas, l'Autorità ha fissato pari a 64,00 euro/punto di riconsegna/anno il valore della componente $QVD_{gasmanifatturati}$ per la società Gaxa, relativamente al periodo intercorrente dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con comunicazione del 18 ottobre 2023 la società Gaxa ha segnalato all’Autorità alcune criticità riguardo alle modalità di aggiornamento dell’elemento *QEPROPMC*, relativo all’approvvigionamento della materia prima, nonché alla determinazione dell’elemento *QTCA_{i,t}* relativo ai costi di trasporto e della *QVD* a copertura dei costi di gestione commerciale dei clienti;
- più nel dettaglio, Gaxa ha segnalato che:
 - a) l’elemento *QEPROPMC* non sarebbe idoneo a coprire i costi sostenuti per l’approvvigionamento della materia prima; in particolare, l’utilizzo di quotazioni del propano relative al mese precedente produrrebbe un disallineamento nella valorizzazione dei volumi approvvigionati da cui potrebbero derivare costi di approvvigionamento non coperti;
 - b) l’elemento *QTCA_{i,t}* non consentirebbe di coprire i costi sostenuti per il trasporto della materia prima, in particolar modo la parte dei costi derivanti dai servizi di nolo marittimo e deposito costiero che il fornitore ribalta *in toto* a Gaxa, oltre alla parte dei costi imputabile all’autotrasporto dal deposito costiero agli stoccaggi delle reti;
 - c) la *QVD_{gasmanifatturati}* non sarebbe adeguata a coprire i costi per le attività di gestione commerciale dei clienti gas diversi che risulterebbero equiparabili, tenuto conto dell’analogo *standard* di qualità commerciale applicato da Gaxa, a quelli sostenuti per i clienti forniti di gas naturale;
- con specifico riguardo alla componente *QVD_{gasmanifatturati}*, il valore pari a 64,00 euro/punto di riconsegna/anno, appositamente definito per Gaxa con la deliberazione 627/2021/R/gas, non è stato esteso all’anno 2024.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno avviare un procedimento finalizzato alla revisione delle condizioni economiche di fornitura del GPL e dei gas manifatturati;
- nell’ambito del procedimento di cui al punto precedente sia opportuno valutare, in particolare:
 - a) una revisione delle modalità di aggiornamento mensile dell’elemento *QEPROPMC* che preveda il superamento dell’attuale differimento temporale tra quotazioni della materia prima prese a riferimento (*M-1*) e il mese oggetto di aggiornamento (*M*);
 - b) una revisione delle modalità di aggiornamento dell’elemento *QTCA_{i,t}*, affinché sia idoneo a coprire i costi efficienti di trasporto sostenuti dagli esercenti la vendita di GPL;
 - c) una revisione delle modalità di definizione della componente relativa alla vendita al dettaglio per i gas diversi dal gas naturale, al fine di allineare il valore di dette componenti ai costi efficienti di gestione commerciale dei clienti sostenuti dagli esercenti la vendita di gas diversi;

- sia opportuno che il procedimento si concluda entro il 31 dicembre 2025, anche mediante interventi separati per ciascuno dei principali ambiti di intervento di cui alle precedenti lettere da a) a c):
- nelle more della conclusione del procedimento, sia opportuno confermare, per la società Gaxa, il valore della componente $QVD_{gasmanifatturati}$, pari a 64,00 euro/punto di riconsegna per anno, stabilito con la deliberazione 627/2021/R/gas, in continuità con gli anni precedenti

DELIBERA

1. di avviare un procedimento finalizzato alla revisione delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, che persegua gli obiettivi di cui in motivazione;
2. di attribuire la responsabilità del procedimento di cui al precedente punto 1 al Direttore della Direzione Mercati Energia, conferendo, al medesimo, mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili;
3. di prevedere che il procedimento di cui al precedente punto 1 si concluda entro il 31 dicembre 2025;
4. di confermare per la società Gaxa S.p.A., per il periodo dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, il valore della componente $QVD_{gasmanifatturati}$, così come stabilito dalla deliberazione 627/2021/R/gas, pari a 64,00 euro/punto di riconsegna per anno;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini